

## Avv. Pasquale Marotta

Patrocinante in Cassazione ed altre Corti Superiori  
Specializzato in Diritto Amm.vo e Scienza dell'Amministrazione  
Perfezionato in Amministrazione e Finanza degli Enti Locali  
Via G. Galilei n° 14 - 81100 Caserta  
Tel. 0823/210216 - Fax 0823/220561  
pec: [pasquale.marotta@avvocatismcv.it](mailto:pasquale.marotta@avvocatismcv.it)

### ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

#### PER IL LAZIO – ROMA

Ricorso redatto, ai sensi dell'art. 43 c.p.a., nella forma dei MOTIVI AGGIUNTI al ricorso pendente tra le stesse parti,

**R.G. n. 8071/2022 - Sezione Terza bis**

**per i sigg.ri.**

BENATTI	VIOLA		CRISTIANO	DIVA	
CUTRACCI	MAXINE		CAIRONE	CRISTINA	
DE ALBERNTIIS	MATTEO		CAVALLARO	CHIARA	
ALTRUDA	ELISA		CAVALLO	ANDREA	
ATTANASIO	CLAUDIA		COLANTUONO	SONIA	
AUTIELLO	MARIA ELENA		COLLALTO	DILETTA	
BORROSO	ANNA		DE ANGELIS	FEDERICA	
CANFORA	ANNA		DI LELLO	LOREDANA	
CANTILE	MARIA		CARIATI	SILVIA	
CHIAIESE	ILARIA		BARBACCIA	ELENA	
CIARMIELLO	LOREDANA FILOMENA		CATALDO	SALVATORE	
BARBETTA	GIACOMO				
BENINCASA	MARA				

rapp.ti e difesi, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Pasquale Marotta, (C.F. MRTPQL64M14B362R), con il quale elett.te domiciliano presso il domicilio digitale dello stesso difensore come da pec riportata nei registri di giustizia.

Il sottoscritto difensore dichiara, quindi, di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni all'indirizzo pec: [pasquale.marotta@avvocatismcv.it](mailto:pasquale.marotta@avvocatismcv.it).

- **Ricorrenti**

#### CONTRO

- il **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro p.t.;

- il **Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione**, in persona del Direttore Generale p.t.;

**nonché contro**

- 1) **relativamente ai ricorrenti Cutracchi Maxine, De Albentiis Matteo, contro: Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- 2) **relativamente ai ricorrenti Cutracchi Maxine, De Albentiis Matteo, contro: Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t., quale Ufficio Scolastico incaricato ai sensi dell'Allegato 2 del D.D. 499/2020 della gestione delle procedure concorsuali per la Regione Abruzzo;
- 3) **relativamente ai ricorrenti Altruda Elisa, Attanasio Claudia, Autiello Maria Elena, Borroso Anna, Canfora Anna, Cantile Maria, Chiaiese Ilaria, Ciarmiello Loredana Filomena, contro: Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- 4) **relativamente ai ricorrenti Barbetta Giacomo, Benincasa Mara, Cristiano Diva, contro: Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- 5) **relativamente ai ricorrenti Cairone Cristina, Cavallaro Chiara, Cavallo Andrea, Colantuono Sonia, Collalto Diletta, De Angelis Federica, Di Lello Loredana, contro: Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- 6) **relativamente alla ricorrente Cariatì Silvia contro: Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- 7) **relativamente alla ricorrente Cariatì Silvia contro: Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t., quale Ufficio Scolastico incaricato ai sensi dell'Allegato 2 del D.D. 499/2020 della gestione delle procedure concorsuali per la Regione Marche;
- 8) **relativamente ai ricorrenti Barbaccia Elena, Benatti Viola, Cataldo Salvatore, contro: Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t.;

9) **relativamente ai ricorrenti Barbaccia Elena, Benatti Viola, Cataldo Salvatore, contro: Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t., quale Ufficio Scolastico incaricato ai sensi dell'Allegato 2 del D.D. 499/2020 della gestione delle procedure concorsuali per la Regione Sicilia;

**nonché contro**

- **relativamente ai ricorrenti Cutracci Maxine, De Albentiis Matteo, contro la Commissione giudicatrice** per il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, nominata per la **Regione Abruzzo, Classe di Concorso A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche;**

- **relativamente ai ricorrenti Altruda Elisa, Attanasio Claudia, Autiello Maria Elena, Borroso Anna, Canfora Anna, Cantile Maria, Chiaiese Ilaria, Ciarmiello Loredana Filomena, contro: la Commissione giudicatrice** per il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, nominata per la **Regione Campania, Classe di Concorso A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche;**

- **relativamente ai ricorrenti Barbetta Giacomo, Benincasa Mara, Cristiano Diva, contro: la Commissione giudicatrice** per il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, nominata per la **Regione Emilia Romagna, Classe di Concorso A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche;**

- **relativamente ai ricorrenti Cairone Cristina, Cavallaro Chiara, Cavallo Andrea, Colantuono Sonia, Collalto Diletta, De Angelis Federica, Di Lello Loredana, contro: la Commissione giudicatrice** per il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020,

nominata per la **Regione Lazio, Classe di Concorso A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche;**

- **relativamente alla ricorrente Cariatì Silvia, contro:** la Commissione giudicatrice per il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, nominata per la **Regione Marche, Classe di Concorso A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche;**

- **relativamente ai ricorrenti Barbaccia Elena, Benatti Viola, Cataldo Salvatore, contro:** la Commissione giudicatrice per il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, nominata per la **Regione Sicilia, Classe di Concorso A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche;**

**nonché contro**

**le singole commissioni d'esame in cui i ricorrenti hanno sostenuto la prova scritta, in data 12.05.2022 (turno mattutino), del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020 - Classe di Concorso A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche, così come di seguito indicate:**

<b>RICORRENTE</b>	<b>USR</b>	<b>SEDE CONCURSUALE</b>
Altruda Elisa	Campania	Istituto Superiore Gregorio Ronca Via Melito 8/A Solofra (AV) Melito
Attanasio Claudia	Campania	Liceo scientifico P.S. Mancini - Avellino (AV)
Autiello Maria Elena	Campania	IPSEOA "Manlio Rossi-Doria Avellino (AV)
Barbaccia Elena	Sicilia	Istituto comprensivo Ettore Romagnoli - Gela- CL
Barbetta Giacomo	Emilia Romagna	IIS Belluzzi Fioravanti - Bologna (BO)
Benatti Viola	Sicilia	"C.M. Carafa" Mazzarino E Riesi Piazza Carlo Maria Carafa, Mazzarino (CL)
Benincasa Mara	Emilia Romagna	Istituto Comprensivo "IL GUERCINO" via Dante Alighieri 6, CENTO (FE)
Borroso Anna	Campania	I.A.C "Alighieri" BELLONA (CE)
Cairone Cristina	Lazio	Liceo Scientifico Giovanni Vailati, Via Achille Grandi, 146, 00045 Genzano di Roma (RM)
Canfora Anna	Campania	ISS G.Battista Novelli- Marcianise (CE)

Cantile Maria	Campania	I.S.I.S.S. "G.B. Novelli" -Marcianise (CE)
Cariati Silvia	Marche	Istituto Istruzione Superiore "Enrico Mattei" - Recanati (MC)
Cataldo Salvatore	Sicilia	Istituto comprensivo Russo Raciti - Palermo
Cavallaro Chiara	Lazio	ITCG Paolo Toscanelli- via capo sperone, 52, ROMA (RM)
Cavallo Andrea	Lazio	ITCG Paolo Toscanelli - Via delle Rande 22, Roma (RM)
Chiaiese Ilaria	Campania	Liceo scientifico statale Segre San Cipriano D'Aversa
Ciarmiello Loredana Filomena	Campania	Istituto Tecnico Economico "A. GALLO" via dell'Archeologia, 91- AVERSA (CE) 28793 - LAB INF. LINGUISTICO
Colantuono Sonia	Lazio	Istituto Tecnico Industriale Statale Galileo Galilei - Roma (RM)
Collalto Diletta	Lazio	ITIS Galileo Galilei Roma (RM)
Cristiano Diva	Emilia Romagna	Istituto Nullo Baldini, Via Marconi, 2 Ravenna (RA)
Cutracci Maxine	Abruzzo	I.I.S Alessandrini - Marino, Teramo, TE
De Albentis Matteo	Abruzzo	Istituto d'Istruzione Superiore "Pascal-Comi-Forti" - Via Bafile 39 - Teramo (TE)
De Angelis Federica	Lazio	Istituto Comprensivo Paolo III - Canino (VT)
Di Lello Loredana	Lazio	Istituto di istruzione superiore U. Midossi - Civita Castellana (VT)

- **Resistenti**

**per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, e/o adozioni di misure  
cautelari provvisorie dei seguenti provvedimenti:**

- a) **relativamente ai ricorrenti Altruda Elisa, Attanasio Claudia, Autiello Maria Elena, Borroso Anna, Canfora Anna, Cantile Maria, Chiaiese Ilaria, Ciarmiello Loredana Filomena:** della graduatoria finale - emanata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 29286 del 20.07.2022 - del concorso ordinario docenti per la classe di concorso 'A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche', indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, relativa alla regione Campania;
- b) **relativamente ai ricorrenti Barbaccia Elena, Benatti Viola, Cataldo Salvatore:** della graduatoria finale - emanata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 29286 del 20.07.2022 - del concorso ordinario docenti per la classe di concorso 'A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche', indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, relativa alla regione Sicilia;
- c) della graduatoria finale - emanata dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, prot. n. 14671 del 17.08.2022 - del concorso ordinario docenti per la classe di concorso 'A050

– **relativamente ai ricorrenti Cairone Cristina, Cavallaro Chiara, Cavallo Andrea, Colantuono Sonia, Collalto Diletta, De Angelis Federica, Di Lello Loredana:** Scienze naturali, chimiche e biologiche’, indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, relativa alla regione Lazio;

- d) **relativamente ai ricorrenti Cutracci Maxine, De Albentis Matteo:** della graduatoria finale - emanata dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, prot. n. 14671 del 17.08.2022 - del concorso ordinario docenti per la classe di concorso ‘A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche’, indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, relativa alla regione Abruzzo;
- e) **relativamente alla ricorrente Cariatì Silvia:** della graduatoria finale - emanata dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, prot. n. 14671 del 17.08.2022 - del concorso ordinario docenti per la classe di concorso ‘A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche’, indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, relativa alla regione Marche;
- f) **relativamente ai ricorrenti Barbetta Giacomo, Benincasa Mara, Cristiano Diva:** della graduatoria finale - emanata dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, prot. n. 465 del 27.06.2022 - del concorso ordinario docenti per la classe di concorso ‘A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche’, indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, relativa alla regione Emilia Romagna;

**in subordine, per l’annullamento, previa sospensione**

a) del Decreto Direttoriale n. 499 del 21 aprile 2020, così come modificato ed integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03 giugno 2020, n. 649, e dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 1° luglio 2020, n. 749 e dal Decreto Dipartimentale n.23 del 5 gennaio 2022, quale bando del Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, nella parte in cui non ha specificato alle Commissioni d’esame le modalità con cui poter fornire ai candidati carta e penna, per consentire a questi ultimi di poter effettuare i calcoli necessari alla risoluzione dei quesiti posti nella prova scritta della classe di concorso A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche;

- b) delle Istruzioni relative allo svolgimento della prova scritta, redatte dalla Commissione nazionale di esperti, ex art. 3 co. 7 del D.D n. 23/2022 (Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499) nella parte in cui non è stata prevista, per la prova scritta della classe di concorso 'A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche, la possibilità di fornire ai candidati carta e penna necessari per la soluzione dei quesiti proposti;
- c) dell'art. 3, comma 7, del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, nella parte in cui è stato interpretato, in sede concorsuale, come divieto di fornire, oltre che di introdurre, carta e penna ai candidati per lo svolgimento degli esercizi contenuti nei quesiti della prova scritta del concorso ordinario;
- d) del provvedimento, ignoto data e numero, del Ministero dell'Istruzione con cui è stato imposto agli Uffici Scolastici Regionali il divieto di fornire, in sede concorsuale, carta da scrivere vidimata ai candidati della prova scritta per la classe di concorso 'A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche' del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020;
- e) dei provvedimenti, ignoti data e numero, dei singoli Uffici Scolastici Regionali con cui è stato imposto alle singole Commissioni d'aula il divieto di fornire, in sede concorsuale, carta da scrivere vidimata ai candidati della prova scritta per la classe di concorso 'A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche' del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020;
- f) ova occorra e per quanto di interesse, delle istruzioni relative allo svolgimento della prova scritta, nella parte in cui possono interpretarsi quali lesive degli interessi di parte ricorrente;
- g) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.

#### **per l'accertamento**

**del diritto dei ricorrenti di essere convocati dall'Amministrazione scolastica alla prova orale suppletiva del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, e,**

**segnatamente, per la classe di concorso ‘A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche’**

**o, in subordine per l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla ripetizione della prova scritta del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, e, segnatamente, per la classe di concorso ‘A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche’, tramite l'indizione di una prova suppletiva dello stesso,**

**nonché, in ulteriore subordine, per l'annullamento dell'intera procedura *de qua* per i motivi appresso specificati.**

### **FATTO**

Gli odierni ricorrenti sono tutti in possesso dei titoli d'accesso per l'insegnamento relativo alla classe di concorso ‘A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche’ e, conseguentemente, hanno partecipato al concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, poi successivamente modificato ed integrato dal D.D. n. 649/2020, dal D.D. n. 749/2020 e dal D.D. n.23/2022.

I ricorrenti, avendo inoltrato ciascuno la propria domanda di partecipazione all'Ufficio Scolastico Regionale di riferimento, sono stati convocati per il turno mattutino (T1) del giorno 12.05.2022 per espletare la prova scritta del concorso *de quo* presso le diverse sedi concorsuali, segnatamente:

<b>RICORRENTE</b>	<b>USR</b>	<b>SEDE CONCURSUALE</b>
Altruda Elisa	Campania	Istituto Superiore Gregorio Ronca Via Melito 8/A Solofra (AV) Melito
Attanasio Claudia	Campania	Liceo scientifico P.S. Mancini - Avellino (AV)
Autiello Maria Elena	Campania	IPSEOA "Manlio Rossi-Doria Avellino (AV)
Barbaccia Elena	Sicilia	Istituto comprensivo Ettore Romagnoli - Gela- CL
Barbetta Giacomo	Emilia Romagna	IIS Belluzzi Fioravanti - Bologna (BO)
Benatti Viola	Sicilia	"C.M. Carafa" Mazzarino E Riesi Piazza Carlo Maria Carafa, Mazzarino (CL)
Benincasa Mara	Emilia Romagna	Istituto Comprensivo "IL GUERCINO" via Dante Alighieri 6, CENTO (FE)

Borroso Anna	Campania	I.A.C "Alighieri" BELLONA (CE)
Cairone Cristina	Lazio	Liceo Scientifico Giovanni Vailati, Via Achille Grandi, 146, 00045 Genzano di Roma (RM)
Canfora Anna	Campania	ISS G.Battista Novelli- Marcianise (CE)
Cantile Maria	Campania	I.S.I.S.S. "G.B. Novelli" -Marcianise (CE)
Cariati Silvia	Marche	Istituto Istruzione Superiore "Enrico Mattei" - Recanati (MC)
Cataldo Salvatore	Sicilia	Istituto comprensivo Russo Raciti - Palermo
Cavallaro Chiara	Lazio	ITCG Paolo Toscanelli- via capo sperone, 52, ROMA (RM)
Cavallo Andrea	Lazio	ITCG Paolo Toscanelli - Via delle Rande 22, Roma (RM)
Chiaiese Ilaria	Campania	Liceo scientifico statale Segre San Cipriano D'Aversa
Ciarmiello Loredana Filomena	Campania	Istituto Tecnico Economico "A. GALLO" via dell'Archeologia, 91- AVERSA (CE) 28793 - LAB INF. LINGUISTICO
Colantuono Sonia	Lazio	Istituto Tecnico Industriale Statale Galileo Galilei - Roma (RM)
Collalto Diletta	Lazio	ITIS Galileo Galilei Roma (RM)
Cristiano Diva	Emilia Romagna	Istituto Nullo Baldini, Via Marconi, 2 Ravenna (RA)
Cutracci Maxine	Abruzzo	I.I.S Alessandrini - Marino, Teramo, TE
De Albentis Matteo	Abruzzo	Istituto d'Istruzione Superiore "Pascal-Comi-Forti" - Via Bafile 39 - Teramo (TE)
De Angelis Federica	Lazio	Istituto Comprensivo Paolo III - Canino (VT)
Di Lello Loredana	Lazio	Istituto di istruzione superiore U. Midossi - Civita Castellana (VT)

Orbene, giunti presso le rispettive sedi concorsuali, ai candidati, nonostante le richieste rivolte alle Commissioni d'esame presenti, non è stato consentito da queste ultime di utilizzare carta e penna per risolvere gli esercizi oggetto dei quesiti proposti.

I candidati, dunque, hanno dovuto affrontare una prova scritta composta per l'80% da quesiti di cui era difficile - se non impossibile - fornire una risposta senza operare dei calcoli su un supporto materiale come quello rappresentato dalla carta.

**Pertanto, il rifiuto delle Commissioni d'esame di fornire ai candidati carta e penna per le operazioni di calcolo, è stato il frutto di una palese errata ed ingiustificata interpretazione dell'art. 3, comma 7, del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, il quale vieta ai candidati di «introdurre nella sede di esame carta da scrivere». Tale disposizione, invece, è stata interpretata anche come un generale divieto da parte delle Commissioni d'esame, su indicazione degli Uffici Scolastici Regionali, di fornire ai candidati fogli di carta vidimati dalla stessa Commissione, su cui effettuare i calcoli.**

Inoltre, non tutte le Commissioni hanno vietato agli aspiranti docenti l'utilizzo di carta e penna, essendo numerose le notizie pervenute relative alle aule d'esame in cui è stato concesso tale utilizzo e che ha creato una evidente disparità di trattamento tra i candidati del concorso.

Conseguentemente, gli odierni ricorrenti, in preda al nervosismo ed allo stress per la difficoltà della situazione in cui sono stati posti dopo mesi di studio, non hanno raggiunto la soglia minima di 70/100 necessaria per accedere alla fase successiva, e cioè la prova pratica ed orale.

**Con ricorso contrassegnato con R.G. n. 8071/2022, depositato dinanzi alla Sezione Terza bis di codesto Ecc.mo Tribunale, gli odierni ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti di mancata ammissione alla prova orale e pratica del concorso *de quo*.**

Nel frattempo, le procedure concorsuali su base regionale si sono esaurite con la pubblicazione delle graduatorie finali di merito, fatta eccezione per alcune regioni come Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto, dove la graduatoria finale non è stata ancora pubblicata.

Da qui la necessità del presente ricorso.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti

### **MOTIVI**

#### **A) ILLEGITTIMITA' PROPRIA**

- 1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE O.M. N. 187 DEL 21.06.2021; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.D. n. 23/2022; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3, 33, 34 E 97 COST; ECCESSO DI POTERE, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA' DI TRATTAMENTO; VIOLAZIONE PRINCIPI DI LEGALITA', BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA'

Gli odierni ricorrenti, come ricordato in epigrafe, hanno partecipato alla prova scritta del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020 per la classe di concorso 'A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche.

I ricorrenti, recatisi presso le sedi concorsuali di convocazione indicate in epigrafe, hanno sostenuto la prova scritta nel turno mattutino (T1) e cioè nel giorno 12.05.2022, e, data la tipologia specifica della prova da affrontare, hanno richiesto ai commissari presenti di poter ricevere dei fogli di carta vidimati su cui poter effettuare i calcoli necessari alla risposta dei quesiti posti.

**La prova scritta della classe di concorso ‘A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche’, infatti, era composta da n. 50 quesiti, di cui ben 40 quesiti (pari cioè all’80% dell’intera prova) vertenti sui seguenti programmi: Chimica generale e inorganica (14 quesiti), Chimica organica (6 quesiti), Biologia (12 quesiti) e Scienze della terra (8 quesiti).**

**Si tratta, a ben vedere, di argomenti che, tradizionalmente, non si prestano a semplici nozioni da assimilare per poter rispondere al quesito, come nel caso, ad esempio, di una nozione di storia o geografia. Nel caso delle materie citate, invece, non è possibile svolgere gli esercizi senza effettuare dei calcoli su supporti come un foglio di carta, et similia.**

Le varie Commissioni d’esame hanno tutte respinto le richieste formulate dai candidati, costringendoli, di fatto, ad affrontare la prova scritta del concorso *de quo*, senza poter svolgere gli esercizi necessari a risolvere i quesiti proposti su un valido supporto come un foglio di carta.

Orbene, oltre ai dati già citati nel ricorso originario contrassegnato da R.G. n. 8071/2022, che evidenziano in maniera oggettiva e statistica le ripercussioni che il mancato utilizzo di carta e penna durante la prova scritta aveva avuto sul numero di candidati ammessi alla prova orale (media bocciati: 98%), giova ulteriormente sottolineare che tali effetti negativi si sono poi riverberati anche sulle graduatorie finali di merito del concorso *de quo*

<b><u>Regione</u></b>	<b><u>Posti messi a concorso</u></b>	<b><u>Vincitori finali</u></b>
Campania	23	37
Molise	3	1
Sicilia	9	5
Basilicata	7	1
Emilia Romagna	49	45

Abruzzo	7	9
Lazio	56	35
Marche	10	12
Umbria	4	6
Liguria	24	11
Puglia	34	10
Sardegna	15	2
<b>TOTALE</b>	<b>241</b>	<b>174</b>

In definitiva, la decisione delle singole Commissioni d'esame, dettate dall'errata interpretazione dell'art. 3, comma 7, del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022 – fornita anche nel giorno stesso della prova dall'Amministrazione scolastica – di non consentire l'utilizzo di carta e penna durante la prova scritta del concorso ordinario, ha generato un evidente *vulnus* alla stessa Amministrazione che, considerando i posti messi a concorso, non è riuscita a reclutare un numero sufficiente di docenti. Tale dato è ancor più eclatante se si considera che il numero di posti messi a concorso è relativo alla rilevazione del fabbisogno del 2020, e, dunque, non rispondente alle necessità di ben tre anni scolastici successivi.

**Infatti, la procedura concorsuale *de quo*, allo stato attuale, ha permesso di attribuire solo 156 posti dei 241 disponibili, e cioè è stato coperto solo il 64.73% dei posti previsti. Quanto esposto rappresenta un evidente nocumento *in primis* per l'Amministrazione scolastica, e conseguenza di una decisione incomprensibile verificatasi a monte, e cioè quella di non consentire ai candidati di utilizzare carta e penna durante una prova scritta tecnicamente molto complessa; se fosse stato consentito l'utilizzo di carta e penna, i candidati avrebbero avuto una possibilità concreta di raggiungere quantomeno la soglia minima di 70/100, necessaria per accedere alla prova orale e pratica. In questo caso, l'Amministrazione, avendo un numero maggiore di candidati da esaminare, avrebbe avuto maggiori *chance* di coprire l'intero organico previsto dalla procedura concorsuale. Così non è stato.**

Invero, il rifiuto espresso da parte di alcune Commissioni d'esame alla richiesta dei candidati di poter utilizzare carta e penna per l'espletamento della prova scritta è stato

documentato da codesta difesa con i verbali oggetto di richiesta di accesso agli atti e depositati in giudizio lo scorso 27.07.2022.

In particolare, si evidenzia che nel verbale d'aula dell'I.I.S. "F. Corni" di Modena, il Presidente di Commissione ha esplicitamente negato l'utilizzo di carta e penna ai candidati ai sensi della "*vigente normativa*" – senza però specificare quale - e confermata dall' "*ulteriore precisazione da parte dell'USP di Modena*".

È evidente che la motivazione addotta da tale Commissione, che esemplifica al meglio la confusione che il giorno della prova si è generato nelle aule d'esame, non può essere legittima, come è evidente che nulla vietava alla Commissione di fornire ai candidati dei fogli vidimati su cui riportare le operazioni di calcolo e di costruzione geometriche richieste dagli esercizi.

In alcuni casi, addirittura, la Commissione d'esame, sorti numerosi dubbi su tale aspetto, ha ritenuto necessario contattare l'Ufficio Scolastico Regionale di riferimento per dei chiarimenti, per chiarire cioè se fosse possibile o meno fornire fogli di carta ai candidati per permettere loro di svolgere gli esercizi.

Ciò è certamente successo, ad esempio, in Emilia Romagna presso il Liceo Classico "Luigi Galvani" di Bologna dove la Commissione ha negato l'utilizzo di carta e penna ai candidati dopo aver "*acquisito anche per le vie brevi il parere dell'Ufficio Scolastico Regionale*", tutto ciò il giorno stesso della prova.

\*.\*.\*.\*.\*

Con una comunicazione del 04.05.2022, prot. n. 10697, ad esempio, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna rispondendo ad un'istanza di accesso agli atti pervenuta ha precisato che, per lo svolgimento delle prove scritte, non era stata predisposta alcuna "circolare" che vietasse esplicitamente l'utilizzo di carta e penna e che tale divieto era indicato all'art. 3, comma 7 del D.D. n. 23/2022.

Di eguale tenore è stata anche un'altra nota dello stesso Ufficio Scolastico per l'Emilia Romagna, emessa in data 03.06.2022 con prot. n. 21266, che, in risposta ad un'istanza di accesso civico generalizzato, ha di nuovo riportato quanto previsto dall'art. 3, comma 7 del D.D. n. 23/2022. Inoltre, nella parte conclusiva della nota, l'Amministrazione scolastica ha chiarito che <<**la Commissione Nazionale, di cui all'art. 7 del D.M. n. 326**

*del 9/11/2021, non ha ritenuto di formulare pareri, recanti indicazioni diverse rispetto al testo del bando*».

L'Amministrazione scolastica, però, non ha fatto altro che richiamare l'art. 3 comma 7 del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, il quale, nel precisare le procedure operative della prova, **non vieta in alcun modo l'utilizzo di carta e penna durante l'espletamento della prova scritta, ma si limita a vietare, invece, come avviene in ogni altra procedura concorsuale, l'introduzione da parte dei candidati di alcuni oggetti da cui potrebbero trarre vantaggio, come ad esempio, «carta da scrivere, appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati»**.

La *ratio* della norma richiamata dall'USR Emilia Romagna, così come le altre Amministrazioni resistenti, per giustificare il divieto di utilizzo della “carta da scrivere”, pertanto, mira unicamente ad evitare che il candidato, introducendo dei propri fogli, magari con appunti celati, possa trarre un indebito vantaggio rispetto agli altri candidati. **Tale finalità, ovviamente, mira a garantire la parità di condizioni in sede concorsuali tra tutti i candidati.**

Non è un caso, infatti, che qualora in qualsiasi procedura concorsuale una prova scritta richieda di elaborare un testo o di effettuare calcoli *et similia*, **la Commissione debba fornire ai candidati dei fogli vidimati**, al fine di certificarne l'inidoneità a trarne un indebito vantaggio.

Orbene, non è dato sapere come l'art. 3 comma 7 del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, richiamato nella nota dell'USR Emilia Romagna, e da tutte le altre commissioni d'esame dove hanno svolto la prova i ricorrenti, vietasse in sede d'esame di ricevere dei fogli vidimati dalla stessa Commissione d'aula per effettuare i calcoli necessari per risolvere i quesiti della prova *de qua*.

Con il proprio diniego, l'Amministrazione resistente ha posto in essere un palese eccesso di potere, non essendole stato riconosciuto dalle norme citate, il potere di non fornire in sede concorsuale ai candidati dei fogli vidimati.

L'assenza di un supporto materiale su cui effettuare i calcoli, ha generato nei candidati, che di certo non potevano immaginare che non sarebbero stati forniti fogli vidimati - neppure dalla lettura delle predette norme che disciplinano le modalità di svolgimento

del concorso - irritazione e stress che hanno compromesso l'intera prova e non hanno consentito loro di raggiungere la soglia di 70/100 necessaria per accedere alla prova pratica ed orale. Un pregiudizio che ha colpito migliaia di candidati date le percentuali, pressoché totali, di docenti bocciati ad una prova vertente su quesiti della propria classe di concorso.

Tutti gli odierni ricorrenti, inoltre, trovatisi nella citata situazione, hanno chiesto ai commissari di poter verbalizzare tale circostanza. Solo alcuni, però, sono riusciti a superare l'iniziale rifiuto delle commissioni, ed hanno potuto far verbalizzare la mancata volontà dei commissari di fornire carta vidimata ai candidati. Tali verbali, già oggetto di un'istanza di accesso agli atti inoltrate alle rispettive amministrazioni di competenza, hanno riguardato le aule dove erano presenti i seguenti ricorrenti:

RICORRENTE	USR	SEDE CONCURSUALE
Ambrosio Rita	Toscana	Istituto Comprensivo Bucine , Bucine (AR)
Boggia Lorenzo	Piemonte	IISS Baldessano Roccati - Carmagnola (TO)
Cairone Cristina	Lazio	Liceo Scientifico Giovanni Vailati, Via Achille Grandi, 146, 00045 Genzano di Roma (RM)
Canfora Anna	Campania	ISS G.Battista Novelli- Marcianise (CE)
Cantile Maria	Campania	I.S.I.S.S. "G.B. Novelli" -Marcianise (CE)
Capitoli Melissa	Emilia Romagna	Istituto Di Istruzione Superiore Liceo E Tecnico F.Corni - Modena (MO)
Capone Chiara	Friuli Venezia Giulia	ISIS I. CANKAR (LINGUA SLOVENA) - GORIZIA (GO)
Cardi Francesco	Toscana	Istituto FEDERIGO ENRIQUES (LI)
Comisso Elisa	Friuli Venezia Giulia	Istituto Tecnico Alessandro Volta - Trieste (TS)
Corvasce Immacolata	Abruzzo	I.I.S. Alessandrini - Marino - Teramo (TE)
Crespi Arianna	Lombardia	Enrico Mattei Rho Milano
Cusimano Dario	Piemonte	Liceo Artistico Statale "R. Cottini" - Torino (TO)
Di Lello Loredana	Lazio	Istituto di istruzione superiore U. Midossi - Civita Castellana (VT)

Inoltre, neppure la circostanza che la prova fosse *computer based* e che anche per tutti gli altri turni delle altre classi di concorso fosse stato impedito di utilizzare carta e penna, appare una giustificazione sufficiente al diniego opposto dalle Commissioni d'esame agli odierni ricorrenti. Infatti, premesso che l'art. 3 comma 7 del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, norma citata nelle diverse aule a giustificazione del diniego opposto, non vietava alle stesse di fornire fogli vidimati, è evidente che paragonare la prova scritta della classe di concorso 'A-50 Scienze naturali, chimiche e biologiche' a

quella di altre classi di concorso dei giorni precedenti come, ad esempio, ‘A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado’ e ‘A019 – Filosofia e Storia’ non giustifica il divieto di fornire un valido supporto per effettuare i calcoli.

**Notoriamente, infatti, per materie come italiano, storia, filosofia e geografia, non è richiesto di risolvere esercizi fondati su calcoli e ragionamento, occorre conoscere le nozioni ed individuare la risposta esatta tra quelle proposte.**

Le commissioni che hanno fornito ai candidati dei fogli di carta su cui svolgere la propria prova, oltre che ispirate dal buon senso, hanno correttamente interpretato le disposizioni che disciplinano le modalità di svolgimento del concorso.

Va però sottolineato, che la confusione generatasi in sede d’esame, e le diverse soluzioni al problema adottate dalle diverse commissioni, **hanno generato una evidente disparità di trattamento tra i candidati**. Infatti, ad alcuni candidati è stato concesso di poter effettuare i calcoli e le costruzioni geometriche con fogli forniti dalla stessa commissione.

**Gli elementi citati, così come sarà precisato di seguito, sono indicativi dell’eccesso di potere che l’Amministrazione resistente ha posto nel proprio agire amministrativo. In particolare, nella fattispecie si configura il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, nonché la violazione del principio di uguaglianza formale e sostanziale ex art. 3 Cost.**

In relazione al tema dell’eccesso di potere della Pubblica Amministrazione derivante da disparità di trattamento tra i candidati di una medesima procedura concorsuale, anche di recente, vi sono state numerose pronunce che ne hanno delineato i caratteri fondamentali.

In particolare, il TAR Lazio – Roma, con la Sentenza n. 10099 del 01.10.2021 ha chiarito che *«la disparità di trattamento può essere rilevata nel caso in cui, a fronte di presupposti di fatto e apprezzamenti tecnici del medesimo tenore, la Commissione formuli due giudizi divergenti»*, e con la Sentenza n. 9851 del 20.09.2021 ha precisato che **«di disparità di trattamento ci si po’ lamentare solo a fronte di posizioni identiche o quanto meno analoghe»**. Tali interventi giurisprudenziali sono confermati in diverse decisioni assunte dai vari giudici amministrativi del nostro Paese (ex multis: TAR Lazio

– Roma, Sent. n. 11173 del 02.11.2021; TAR Lombardia – Brescia, Sent. n. 903 del 02.11.2021; TAR Piemonte, Sent. n. 915 del 14.10.2021).

Ad ulteriore conferma dell'illogicità del divieto opposto in sede concorsuale agli odierni ricorrenti, giova ricordare che neppure l'O.M. n. 187 del 21.06.2021, contenente il protocollo Covid-19 per svolgere in sicurezza il concorso ordinario, contiene una norma che vieta ai candidati di utilizzare carta e penna in sede concorsuale, pertanto, la presenza di una prova *computer based*, di per sè, non esclude automaticamente la possibilità di effettuare dei calcoli su un supporto fornito ai candidati dalla stessa commissione.

In altre sedi, inoltre, come riportato su alcuni giornali che si versano in atti, ai candidati, pur non essendo stato fornito un foglio di carta per svolgere la prova, è stato concesso di utilizzare come supporto alternativo la propria mano o il banco.

Tutto quanto esposto ha generato una evidente disparità di trattamento negli odierni ricorrenti i quali sono stati vittime di un'illegittima, nonché illogica, interpretazione di una norma, l'art. 3 comma 7 del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, che ha una finalità specifica e ben diversa da quella frutto dell'interpretazione dei commissari e degli Uffici Scolastici Regionali resistenti.

\*.\*.\*.\*.\*

## **B) ILLEGITTIMITA' DERIVATA**

Ad ulteriore sostegno di quanto fin qui argomentato, si riverberano, a titolo di illegittimità derivata, i motivi già adottati col ricorso introduttivo che di seguito si riportano:

### **“MOTIVI**

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE O.M. N. 187 DEL 21.06.2021; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.D. n. 23/2022; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3, 33, 34 E 97 COST; ECCESSO DI POTERE, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA' DI TRATTAMENTO; VIOLAZIONE PRINCIPI DI LEGALITA', BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA'

Gli odierni ricorrenti, come ricordato in epigrafe, hanno partecipato alla prova scritta del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto

con Decreto Dipartimentale n. 499/2020 per la classe di concorso ‘A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche.

I ricorrenti, recatisi presso le sedi concorsuali di convocazione indicate in epigrafe, hanno sostenuto la prova scritta nel turno mattutino (T1) e cioè nel giorno 12.05.2022, e, data la tipologia specifica della prova da affrontare, hanno richiesto ai commissari presenti di poter ricevere dei fogli di carta vidimati su cui poter effettuare i calcoli necessari alla risposta dei quesiti posti.

La prova scritta della classe di concorso ‘A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche’, infatti, era composta da n. 50 quesiti, di cui ben 40 quesiti (pari cioè all’80% dell’intera prova) vertenti sui seguenti programmi: Chimica generale e inorganica (14 quesiti), Chimica organica (6 quesiti), Biologia (12 quesiti) e Scienze della terra (8 quesiti).

Si tratta, a ben vedere, di argomenti che, tradizionalmente, non si prestano a semplici nozioni da assimilare per poter rispondere al quesito, come nel caso, ad esempio, di una nozione di storia o geografia. Nel caso delle materie citate, invece, non è possibile svolgere gli esercizi senza effettuare dei calcoli su supporti come un foglio di carta, et similia.

Le varie Commissioni d’esame hanno respinto le richieste formulate dai candidati, costringendoli, di fatto, ad affrontare la prova scritta del concorso de quo, senza poter svolgere gli esercizi necessari a risolvere i quesiti proposti su un valido supporto come un foglio di carta. Conseguentemente, veniva richiesto ai candidati di risolvere complessi esercizi di chimica a mente.

\*.\*.\*.\*.\*

Sulla complessità di svolgere gli esercizi richiesti durante la prova scritta senza l’ausilio di un valido strumento come carta e penna, si è espresso il prof. Lorenzo Sorace, docente universitario di Chimica Generale e Inorganica presso l’Università degli Studi di Firenze, che, in un proprio parere che si versa in atti, ha chiarito che «i quesiti relativi alla disciplina di chimica riportati in Allegato 1, che sono stati presentati ai candidati del concorso ordinario, classe di concorso A-50, prova T1 svoltasi in data 12/05/2022 (mattina), prova T2 svoltasi in data 12/05/2022 (pomeriggio) e T3 svoltasi in data 13/05/2022 (pomeriggio) necessitano per la loro corretta risoluzione dell’ausilio di carta

e penna, come riportato nella descrizione analitica dell'Allegato 1. Di conseguenza, i candidati che non hanno potuto usufruire del supporto di carta e penna, erano impossibilitati a svolgere correttamente tali esercizi».

L'esperto che ha formulato il predetto parere, nella propria relazione, ha anche concretamente esaminato la fattibilità di risolvere a mente gli esercizi somministrati ai candidati nei tre turni d'esame della classe di concorso A050, giungendo a ritenere che, durante la prova del 12.05.2022, l'uso di carta e penna fosse necessario per i seguenti motivi: «1) Lo svolgimento di alcuni esercizi prevede l'esecuzione di calcoli non eseguibili a mente o di non immediata esecuzione mentale (radici quadrate di numeri non quadrati perfetti, logaritmi, rapporti e prodotti tra numeri decimali ed esponenziali); 2) Molti esercizi prevedono più passaggi matematici in successione ed i risultati via via ottenuti devono essere usati in passaggi successivi. Carta e penna si rendono necessari per appuntare tali dati; 3) L'uso di carta e penna semplifica, velocizza e diminuisce sensibilmente la probabilità di errore nei calcoli; 4) Il ragionamento necessario allo svolgimento di alcuni esercizi è notevolmente semplificato e velocizzato dal poter, ad esempio, appuntare informazioni e disegnare strutture molecolari (quesiti sui numeri quantici, strutture molecolari, esercizi di biochimica, etc...))».

La relazione, infine, si conclude con tale osservazione «Per concludere, il compito presenta calcoli non eseguibili a mente o di non immediata esecuzione mentale. Di conseguenza, l'impossibilità di utilizzo di carta e penna porta il candidato ad impiegare un tempo decisamente maggiore rispetto a quello concesso nel tentativo di rispondere ai quesiti, sottraendo prezioso tempo ed energie utili ad altre domande. In fine, senza l'ausilio della scrittura, il candidato è fortemente esposto al rischio di incorrere in errori di arrotondamenti, confusione e dimenticanze.»

\*.\*.\*.\*.\*

Giova evidenziare che, le suesposte considerazioni e conclusioni, sono state oggetto anche di altri due pareri – che pure si versano in atti – formulati rispettivamente dalla prof.ssa Giulia Serrano, docente di Chimica presso il corso di laurea in Ingegneria Biomedica dell'Università degli Studi di Firenze, e dal Dr Lorenzo Poggini, ricercatore di terzo livello presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche con abilitazione scientifica

per l'insegnamento nel settore scientifico disciplinare '03/BI – Fondamenti delle Scienze chimiche e sistemi inorganici'.

\*.\*.\*.\*.\*

La complessità di sostenere una prova scritta di tale tipologia senza poter utilizzare dei classici strumenti per effettuare calcoli, è desumibile anche dai risultati di tale concorso. Ed infatti, il concorso ordinario, bandito per coprire importanti carenze d'organico del sistema scolastico, ha visto, proprio per la classe di concorso A050, non a caso, delle percentuali di ammessi alla prova pratica ed orale tra le più basse dell'intera procedura. A titolo esemplificativo, si può citare il caso di alcune regioni di cui sono noti i dati dei candidati ammessi alla prova pratica ed orale del concorso de quo, e che si versano in atti.

Per quanto concerne la Lombardia, ad esempio, su 3983 candidati convocati per la prova scritta, hanno superato la prova, accedendo alla prova pratica ed orale, solo in 74 (Percentuale di candidati bocciati: 98.14%). In tale regione, addirittura, i soli ammessi alla prova pratica ed orale, e quindi non ancora vincitori di concorso, non permettono di coprire i 104 posti disponibili e previsti dal bando.

Percentuali simili, come detto, sono riscontrabili oggettivamente dai dati presenti sui siti dei vari Uffici Scolastici Regionali, e che si riportano di seguito:

Regione	Candidati ammessi alla prova scritta	Candidati ammessi alla prova pratica ed orale	Percentuale candidati bocciati
Lombardia	3983	74	98.14 %
Lazio	3393	64	98.11 %
Puglia	2270	10	99.56 %
Campania	4237	92	97.83 %
Emilia Romagna	2327	48	97.94 %
Liguria	622	22	96.46 %

Già i soli dati statistici riportati denotano l'illegittimità e l'illogicità della scelta delle Amministrazioni scolastiche resistenti di non prevedere esplicitamente la possibilità per i candidati, data la tipologia specifica della prova de quo, di utilizzare carta e penna per le proprie prove scritte. Tale ambiguità ha generato confusione nei commissari giungendo, infatti, a scelte diverse sul punto.

Con una comunicazione del 04.05.2022, prot. n. 10697, ad esempio, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna rispondendo ad un'istanza di accesso agli atti pervenuta ha precisato che, per lo svolgimento delle prove scritte, non era stata predisposta alcuna "circolare" che vietasse esplicitamente l'utilizzo di carta e penna e che tale divieto era indicato all'art. 3, comma 7 del D.D. n. 23/2022.

Di eguale tenore è stata anche un'altra nota dello stesso Ufficio Scolastico per l'Emilia Romagna, emessa in data 03.06.2022 con prot. n. 21266, che, in risposta ad un'istanza di accesso civico generalizzato, ha di nuovo riportato quanto previsto dall'art. 3, comma 7 del D.D. n. 23/2022. Inoltre, nella parte conclusiva della nota, l'Amministrazione scolastica ha chiarito che «la Commissione Nazionale, di cui all'art. 7 del D.M. n. 326 del 9/11/2021, non ha ritenuto di formulare pareri, recanti indicazioni diverse rispetto al testo del bando».

L'Amministrazione scolastica, però, non ha fatto altro che richiamare l'art. 3 comma 7 del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, il quale, nel precisare le procedure operative della prova, non vieta in alcun modo l'utilizzo di carta e penna durante l'espletamento della prova scritta, ma si limita a vietare, invece, come avviene in ogni altra procedura concorsuale, l'introduzione da parte dei candidati di alcuni oggetti da cui potrebbero trarre vantaggio, come ad esempio, «carta da scrivere, appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati».

La ratio della norma richiamata dall'USR Emilia Romagna, così come le altre Amministrazioni resistenti, per giustificare il divieto di utilizzo della "carta da scrivere", pertanto, mira unicamente ad evitare che il candidato, introducendo dei propri fogli, magari con appunti celati, possa trarre un indebito vantaggio rispetto agli altri candidati. Tale finalità, ovviamente, mira a garantire la parità di condizioni in sede concorsuali tra tutti i candidati.

Non è un caso, infatti, che qualora in qualsiasi procedura concorsuale una prova scritta richieda di elaborare un testo o di effettuare calcoli et similia, la Commissione debba fornire ai candidati dei fogli vidimati, al fine di certificarne l'inidoneità a trarne un indebito vantaggio.

Orbene, non è dato sapere come l'art. 3 comma 7 del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, richiamato nella nota dell'USR Emilia Romagna, e da tutte le altre commissioni d'esame dove hanno svolto la prova i ricorrenti, vietasse in sede d'esame di ricevere dei fogli vidimati dalla stessa Commissione d'aula per effettuare i calcoli necessari per risolvere i quesiti della prova de qua.

Con il proprio diniego, l'Amministrazione resistente ha posto in essere un palese eccesso di potere, non essendole stato riconosciuto dalle norme citate, il potere di non fornire in sede concorsuale ai candidati dei fogli vidimati.

L'assenza di un supporto materiale su cui effettuare i calcoli, ha generato nei candidati, che di certo non potevano immaginare che non sarebbero stati forniti fogli vidimati - neppure dalla lettura delle predette norme che disciplinano le modalità di svolgimento del concorso - irritazione e stress che hanno compromesso l'intera prova e non hanno consentito loro di raggiungere la soglia di 70/100 necessaria per accedere alla prova pratica ed orale. Un pregiudizio che ha colpito migliaia di candidati date le percentuali, pressoché totali, di docenti bocciati ad una prova vertente su quesiti della propria classe di concorso.

Tutti gli odierni ricorrenti, inoltre, trovatisi nella citata situazione, hanno chiesto ai commissari di poter verbalizzare tale circostanza. Solo alcuni, però, sono riusciti a superare l'iniziale rifiuto delle commissioni, ed hanno potuto far verbalizzare la mancata volontà dei commissari di fornire carta vidimata ai candidati. Tali verbali, già oggetto di un'istanza di accesso agli atti inoltrate alle rispettive amministrazioni di competenza, hanno riguardato le aule dove erano presenti i seguenti ricorrenti:

Inoltre, neppure la circostanza che la prova fosse computer based e che anche per tutti gli altri turni delle altre classi di concorso fosse stato impedito di utilizzare carta e penna, appare una giustificazione sufficiente al diniego opposto dalle Commissioni d'esame agli odierni ricorrenti. Infatti, premesso che l'art. 3 comma 7 del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, norma citata nelle diverse aule a giustificazione del diniego opposto, non vietava alle stesse di fornire fogli vidimati, è evidente che paragonare la prova scritta della classe di concorso 'A-50 Scienze naturali, chimiche e biologiche' a quella di altre classi di concorso dei giorni precedenti come, ad esempio, 'A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado' e 'A019 – Filosofia e Storia' non giustifica il divieto di fornire un valido supporto per effettuare i calcoli. Notoriamente, infatti, per materie come italiano, storia, filosofia e geografia, non è richiesto di risolvere esercizi fondati su calcoli e ragionamento, occorre conoscere le nozioni ed individuare la risposta esatta tra quelle proposte.

Le commissioni che hanno fornito ai candidati dei fogli di carta su cui svolgere la propria prova, oltre che ispirate dal buon senso, hanno correttamente interpretato le disposizioni che disciplinano le modalità di svolgimento del concorso.

Va però sottolineato, che la confusione generatasi in sede d'esame, e le diverse soluzioni al problema adottate dalle diverse commissioni, hanno generato una evidente disparità di trattamento tra i candidati. Infatti, ad alcuni candidati è stato concesso di poter effettuare i calcoli e le costruzioni geometriche con fogli forniti dalla stessa commissione.

A titolo esemplificativo, vengono riportate, di seguito, alcune delle aule d'esame in cui risulta, per stessa ammissione di alcuni candidati che hanno effettuato la prova, che sia stato concesso di utilizzare carta e penna per risolvere gli esercizi proposti. I relativi verbali d'aula, conseguentemente, sono stati già oggetto di istanza di accesso agli atti.

Le aule sono le seguenti:

REGIONE SEDE CONCURSALE

TOSCANA FIIC86300X - RIGNANO-INCISA VALDARNO

via della Pieve 66, RIGNANO SULL'ARNO FI

32975 - laboratorio informatico

TOSCANA FIIS013003 - SALVEMINI-D'AOSTA

Via Giusti 27, FIRENZE FI

34877 - Aula 6

TOSCANA FIIS02300N - CHINO CHINI

Via Caiani 68, BORGO SAN LORENZO FI

34886 - Lab 12

TOSCANA FIPS100007 - LS ANTONIO GRAMSCI

VIA DEL MEZZETTA, 7, FIRENZE FI

33240 - LABORATORIO DI INFORMATICA

TOSCANA FIRH01000P - I.P.S.S.E.O.A. AURELIO SAFFI

Via del Mezzetta 13, FIRENZE FI

33242 - Laboratorio di Informatica

TOSCANA FISD03000L - LICEO ARTISTICO DI PORTA ROMANA E  
S.F.

Via G. Giusti, 31, SESTO FIORENTINO FI

33247 - Aula 211 - Informatica

TOSCANA GRIC831001 - IC GROSSETO 3

VIA PORTOGALLO 5, GROSSETO GR

32911 - via portogallo

TOSCANA LIIS006001 - MATTEI

Via della Repubblica 16, ROSIGNANO MARITTIMO LI

36735 - TPSI ELETTRONICA

TOSCANA LIIS00900C - BUONTALENTI-CAPPELLINI-ORLANDO

via Zola, 6/B, LIVORNO LI

33320 - laboratorio informatica 1

TOSCANA LIIS00900C - BUONTALENTI-CAPPELLINI-ORLANDO

Via Zola 6/B, LIVORNO LI

33321 - Laboratorio informatico 2

TOSCANA PIRH01000D - I.P.S.A.R. "G. MATTEOTTI"

via Garibaldi. 194, PISA PI

34229 - Lab. M2

TOSCANA PORC01000D - IPSSAR F. DATINI

via di Reggiana 26, PRATO PO

33553 - Laboratorio Informatica 24-25

TOSCANA POTF010003 - T. BUZZI

Viale della Repubblica 9, PRATO PO

33555 - S45

TOSCANA SIIS00400L - IS "CASELLI"

Via Roma 67, SIENA SI

33583 - Laboratorio Informatica - Lab 2

TOSCANA PTRC010007 - LUIGI EINAUDI

Viale Pacinotti 11, PISTOIA PT

33528 - Laboratorio Linguistico

TOSCANA PTTF01000R - ITTS "FEDI - FERMI"

Viale Adua,98, PISTOIA PT

36766 - LAIN-Laboratorio di Informatica

CALABRIA RCTD120008 - ISTITUTO TECNICO STATALE ECONOMICO

RAFFAELEPIRIA - FERRARIS/DA EMPOLI

Reggio Calabria – Laboratorio 50 – Turno T2

LAZIO RMIS084008 – ISS FEDERICO CAFFE’ DI ROMA

TURNO T3

ABRUZZO CHTD11000L – ISTITUTO GALIANI – DE STERLICH

TURNO T2

VENETO PDTD04000D – ITE G. GIRARDI

TURNO T1 e T2

EMILIA ROMAGNA PRTD04000Q – ISTITUTO “BODONI” DI PARMA

LABORATORIO INFORMATICA DI BASE

TURNO T1

LAZIO RMPS44000B – ISTITUTO NOMENTANO

TURNO T1

LAZIO RMPS37000A – ISTITUTO E. MAJORANA

TURNO T1

LAZIO RMTF19000X – ISTITUTO LUIGI TRAFELLI

TURNO T1

LOMBARDIA BSIS03800X – I.I.S. “L. EINAUDI”

TURNO T3

LAZIO RIIC828005 – I.C. “ALDA MERINI”

TURNO T2

LAZIO FRIS00800X – I.I.S “L. ANGELONI”

TURNO T2

LAZIO VTIS013008 – ISTITUTO “A. MEUCCI”

TURNO T2

LAZIO RMIS112007 – ISTITUTO G. MARCONI

TURNO T3

LAZIO RMIS03300B – ISTITUTO CARLO URBANI

TURNO T3

LAZIO RMTF02000R – ISTITUTO ARMELLINI

TURNO T3

LAZIO RMIC8W00P – ISTITUTO BRUNO DE FINETTI

TURNO T2

LAZIO RMIS00800P – IS LEOPOLDO PIRELLI

TURNO T2

VENETO VIPS02000T – LICEO SCIENTIFICO PAOLO LIOY

TURNO T2

LAZIO RMTD65000G – I.T.C.G. “CARLO MATTEUCCI”

TURNO T1

VENETO PDIS018003 – IS “MEUCCI – FANONI”

TURNO T2

LAZIO RMSD11000B – LICEO ARTISTICO PICASSO

TURNO T3

TOSCANA ARIS01700E – IS GIOVAGNOLI

TURNO T1

EMILIA ROMAGNA RARC07000X – IPS “A. OLIVETTI – C. CALLEGARI”

TURNO T1

CAMPANIA SAIS038002 – IIS “PANTALEONE COMITE”

VENETO VEIS004007 – IIS “LUIGI LUZZATTI”

TURNO T2

TOSCANA FITF010003 – ISTITUTO MEUCCI

TOSCANA PTTD050001 – ISTITUTO ALDO CAPITINI

SICILIA CTIS04300B – I.C. MANGANO MARCONI

SICILIA PAPC09000Q – LICEO CLASSICO UMBERTI I

CAMPANIA NAEE03000V – I.S.I.S. RITA LEVI MONTALCINI

PIEMONTE TOPS1000T – ISTITUTO CHARLES DARWIN

LAB. INFORMATICA

SICILIA ENIC8160006 – ISTITUTO “G.F. INGRASSIA”

LAB. INFORMATICA

Quelle citate a titolo esemplificativo, sono solo alcune delle aule in cui è stato consentito ai candidati di utilizzare la carta e la penna, palesandosi, di fatto, la confusione che l’errata interpretazione della disposizione citata ha generato nei commissari.

Tali elementi, così come sarà precisato di seguito, sono indicativi dell’eccesso di potere che l’Amministrazione resistente ha posto nel proprio agire amministrativo. In particolare, nella fattispecie si configura il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, nonché la violazione del principio di uguaglianza formale e sostanziale ex art. 3 Cost.

In relazione al tema dell’eccesso di potere della Pubblica Amministrazione derivante da disparità di trattamento tra i candidati di una medesima procedura concorsuale, anche

di recente, vi sono state numerose pronunce che ne hanno delineato i caratteri fondamentali.

In particolare, il TAR Lazio – Roma, con la Sentenza n. 10099 del 01.10.2021 ha chiarito che «la disparità di trattamento può essere rilevata nel caso in cui, a fronte di presupposti di fatto e apprezzamenti tecnici del medesimo tenore, la Commissione formuli due giudizi divergenti», e con la Sentenza n. 9851 del 20.09.2021 ha precisato che «di disparità di trattamento ci si può lamentare solo a fronte di posizioni identiche o quanto meno analoghe». Tali interventi giurisprudenziali sono confermati in diverse decisioni assunte dai vari giudici amministrativi del nostro Paese (ex multis: TAR Lazio – Roma, Sent. n. 11173 del 02.11.2021; TAR Lombardia – Brescia, Sent. n. 903 del 02.11.2021; TAR Piemonte, Sent. n. 915 del 14.10.2021).

Ad ulteriore conferma dell'illogicità del divieto opposto in sede concorsuale agli odierni ricorrenti, giova ricordare che neppure l'O.M. n. 187 del 21.06.2021, contenente il protocollo Covid-19 per svolgere in sicurezza il concorso ordinario, contiene una norma che vieta ai candidati di utilizzare carta e penna in sede concorsuale, pertanto, la presenza di una prova computer based, di per sé, non esclude automaticamente la possibilità di effettuare dei calcoli su un supporto fornito ai candidati dalla stessa commissione.

In altre sedi, inoltre, come riportato su alcuni giornali che si versano in atti, ai candidati, pur non essendo stato fornito un foglio di carta per svolgere la prova, è stato concesso di utilizzare come supporto alternativo la propria mano o il banco.

Tutto quanto esposto ha generato una evidente disparità di trattamento negli odierni ricorrenti i quali sono stati vittime di un'illegittima, nonché illogica, interpretazione di una norma, l'art. 3 comma 7 del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, che ha una finalità specifica e ben diversa da quella frutto dell'interpretazione dei commissari e degli Uffici Scolastici Regionali resistenti.

\*.\*.\*.\*.\*

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE O.M. N. 187 DEL 21.06.2021; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.D. n. 23/2022; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3, 33, 34 E 97 COST; ECCESSO DI POTERE,

## VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA' DI TRATTAMENTO; VIOLAZIONE PRINCIPI DI LEGALITA', BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA'

Oltre a quanto dedotto precedentemente, giova evidenziare che, per un altro concorso docenti affine, relativo cioè a materie scientifiche come quello in esame, è stata esplicitamente prevista la possibilità per i candidati di utilizzare carta e penna per svolgere gli esercizi della prova.

Ed infatti, il bando del concorso ordinario docenti delle materie STEM, contenuto nel D.D. n. 826 dell'11.06.2021 - previsto per le classi di concorso A020, A026, A027, A028, A041 - all'art. 4 comma 9, ha esplicitamente previsto che «Durante lo svolgimento della prova i candidati possono utilizzare carta da scrivere e penne messe a disposizione dall'amministrazione».

Pertanto, nel concorso ordinario svoltosi lo scorso anno e rivolto alle sole materie scientifiche STEM (fisica, matematica, matematica e fisica, matematica e scienze, scienze e tecnologie informatiche) - certamente affini a quella dell'A050 - è stato esplicitamente consentito ai candidati l'utilizzo della carta e della penna per risolvere i quesiti sottoposti.

La citata norma del bando STEM prevedeva esplicitamente la possibilità per i candidati di ricevere dalla Commissione d'aula i fogli necessari per effettuare i calcoli necessari, ciò in quanto, data la specificità della tipologia concorsuale, l'Amministrazione resistente era perfettamente consapevole dell'impossibilità di risolvere a mente quesiti come quelli attinenti alle materie del concorso.

Tale specificazione, invece, non è avvenuta per il concorso ordinario ex Decreto Dipartimentale n. 499/2020, giacché rivolto a classi di concorso di diverso ambito didattico, e le norme che vietavano ai candidati di introdurre carta da scrivere nell'aula sono state erroneamente interpretate come un generale divieto di utilizzo della stessa, anche se fornita dalla commissione.

Emblematico in tal senso, è un oggettivo raffronto tra i risultati delle prove scritte dei due concorsi citati. Riprendendo l'esempio della regione Lombardia, infatti, è possibile verificare che, se per la classe di concorso 'A026 – Matematica' (Concorso STEM 2021) - in cui è stato consentito l'utilizzo della carta e della penna - i candidati ammessi alla prova orale sono stati 118 a fronte dei 1043 candidati che hanno partecipato alla

prova scritta, per il concorso A050 (Concorso ordinario 2022), come detto, hanno avuto accesso alla prova pratica ed orale solo 74 candidati su 3983.

Ciò significa che, mentre nel concorso A026 del 2021, con l'utilizzo dei fogli e della penna la percentuale degli ammessi alla prova orale è stata dell'11.31%, nel concorso a cui hanno partecipato gli odierni ricorrenti la percentuale è stata solo dello 1.86%.

Il tutto è comparabile dallo schema che si riporta di seguito e dai dati che si versano in atti:

Candidati prova scritta	Candidati prova orale	Percentuale	candidati bocciati alla prova scritta
A026 Concorso 2021 - Lombardia	1043 118	88.69 %	
A050 Concorso 2022 - Lomabrdia	3983 74	98.14 %	

Le prove scritte di entrambi i concorsi prevedevano un test composto da 50 quesiti di cui 40 attinenti alle materie della classe di concorso, pertanto, i dati riportati sono certamente un ottimo metro di paragone idoneo a fotografare la lesiva circostanza in cui si sono ritrovati gli odierni ricorrenti quando non è stato permesso loro di svolgere gli esercizi su un foglio di carta. Un'Amministrazione che, nello svolgimento di una prova di reclutamento del personale scolastico, impone ai candidati di non utilizzare carta e penna per effettuare calcoli, generando una percentuale pressoché totale di bocciati, contravviene ai principi di imparzialità e buon andamento che dovrebbero sempre ispirare l'azione amministrativa.

I dati appena riportati, infatti, basterebbero già da soli ad evidenziare la disparità di trattamento subita dagli odierni ricorrenti, nonché la lesione della propria sfera giuridica che, dopo mesi di studi e di impegno, hanno pregiudicato l'interesse degli stessi a partecipare ad una procedura concorsuale che permettesse loro di dimostrare concretamente la propria preparazione.

Insomma, l'errata interpretazione delle disposizioni che disciplinano lo svolgimento della prova scritta del concorso ordinario per il reclutamento dei docenti, ha generato come effetto quello di non permettere agli stessi Uffici Scolastici Regionali - come nel citato caso della Lombardia - di far accedere alla prova concorsuale successiva un numero di candidati almeno pari al numero di posti messi a concorso. Tale errata ed illogica interpretazione, conseguentemente, ha generato un doppio vulnus: quello dei

ricorrenti che non hanno potuto svolgere la prova con i supporti necessari (foglio di carta) e nelle migliori condizioni psicologiche, e quello della stessa Amministrazione scolastica che ha bandito un concorso rischiando, per una propria stessa illogica ed illegittima decisione, di non coprire il vuoto d'organico presente.

Pretendere dai ricorrenti la risoluzione di una prova scritta fondata in larga parte su esercizi di chimica, semplicemente svolgendo tali esercizi in mente, ha posto i ricorrenti nella posizione di non poter raggiungere almeno la soglia minima di 70/100 che avrebbe permesso loro di accedere alla prova pratica ed orale.

E' da tale prospettiva che va letto l'altissimo numero di bocciati alla prova scritta del concorso de quo, atteso che una prova concorsuale, per definizione, ha l'obiettivo di selezionare i migliori.

\*.\*.\*.\*.\*

3) VIOLAZIONE ART. 4 LEGGE N. 264/1999; degli ARTT. 3, 34 E 97 COST; DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO IN TEMA DI CONCORSI PUBBLICI; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE O.M. N. 187 DEL 21.06.2021; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.D. n. 23/2022; VIOLAZIONE PRINCIPI DI LEGALITA', BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA'. SULLE DOMANDE NON INEDITE

Alle predette censure si aggiunge anche un ulteriore rilievo che ha generato una evidente disparità di trattamento tra i candidati del turno mattutino del 12.05.2022 (c.d. T1) ed i candidati che hanno partecipato agli altri due turni della prova de qua. Infatti, le domande presenti nel test del turno mattutino della prova de quo erano pressoché identiche a quelle somministrate successivamente durante il test dei turni pomeridiani dei giorni 12.05.2022 e 13.05.2022.

I quesiti presenti nella prova del turno T1 sono stati riportati anche nei turni successivi, con un mero di pochi elementi del quesito – come ad esempio il dato numerico - che, però, ha permesso a moltissimi candidati, informati sui vari social network del contenuto del primo turno della prova de qua, di conoscere in anticipo la modalità di risoluzione di diversi esercizi.

A mero titolo esemplificativo, si riporta di seguito un oggettivo raffronto – con relativo file che si versa in atti - tra i quesiti somministrati ai candidati nei turni T1 (turno

mattutino del 12.05.2022) e T2 (turno pomeridiano del 12.05.2022), a dimostrazione della natura non inedita dei quesiti proposti in quest'ultimo turno, così come nel T3:

## TURNO I    TURNO II

Domanda 13: Tra i seguenti insiemi di numeri quantici (n, l, m, ms), è corretto l'insieme:    Domanda 6: Tra i seguenti insiemi di numeri quantici (n, l, m, ms), è corretto l'insieme:

Domanda 16: Il reticolo cristallino cubico a facce centrate presenta, nella cella elementare, un numero di atomi pari a:    Domanda 37: Il reticolo cristallino cubico a facce centrate presenta, nella cella elementare, un numero di atomi pari a:

Domanda 7: Quando a Greenwich sono le 10:00 a.m., la longitudine di una località, in cui sono le 3:00 a.m. dello stesso giorno, è:    Domanda 24: Quando a Greenwich sono le 2 p.m., la longitudine di una località, in cui sono le 6:00 a.m. dello stesso giorno, è:

Domanda 2: Un polinucleotide di DNA a doppia elica contiene 80 residui di acido timidilico e 110 di acido desossiguanilico. Il numero totale di nucleotidi che compongono il frammento di DNA è:    Domanda 5: Un polinucleotide di DNA a doppia elica contiene 90 residui di acido timidilico e 120 di acido desossiguanilico. Il numero totale di nucleotidi che compongono il frammento di DNA è:

Domanda 12: Tra i seguenti composti, l'epimero in C-2 del D-glucosio è:    Domanda 20: Tra i seguenti composti, l'epimero in C-4 del D-glucosio è:

Domanda 8: Come si svolge la serie discontinua di cristallizzazione di Bowen?

Domanda 28: Come si svolge la serie continua di cristallizzazione di Bowen?

Domanda 15: Considerata la salinità media degli oceani, la quantità di acqua di mare che si deve far evaporare per ottenere circa 100g di sale è:    Domanda 15: Considerata la salinità media degli oceani, la quantità di acqua di mare che si deve far evaporare per ottenere circa 500g di sale è:

Domanda 29: Il numero di elettroni complessivamente contenuti in 9.0g di ioni ammonio è: Domanda 13: Il numero di elettroni complessivamente contenuti in 32.0g di ioni ossido è:

Domanda 40: Un uomo di un gruppo sanguigno AB, sposa una donna di gruppo B, la cui madre era di gruppo 0. La probabilità di avere il primo maschio di gruppo AB ed il secondo femmina di gruppo B è: Domanda 9: Un uomo di un gruppo sanguigno AB, sposa una donna di gruppo B, la cui madre era di gruppo 0. La probabilità di avere il primo maschio di gruppo AB ed il secondo femmina di gruppo AB è:

Domanda 43: Secondo la scala Richter:

risposta corretta: un terremoto di magnitudo 4 produce sul sismogramma un'oscillazione massima di ampiezza 10000 volte maggiore del terremoto standard

Domanda 22: Secondo la scala Richter:

risposta corretta: un terremoto di magnitudo 5 produce sul sismogramma un'oscillazione massima di ampiezza 100000 volte maggiore del terremoto standard

Orbene, a mero titolo esemplificativo, è stato riportato il raffronto tra i quesiti del turno mattutino e quelli del turno pomeridiano. I candidati di quest'ultimo turno, considerando la velocità di propagazione delle informazioni veicolate oggi giorno tramite i social network, hanno avuto la possibilità di leggere i quesiti presenti nel test del mattino – si versano in atti diverse prove dell'avvenuta diffusione di tali informazioni – e, potenzialmente, grazie a tali dieci quesiti, erano in grado di sapere ex ante il tenore della domanda che sarebbe stata somministrata al proprio turno. Non essendo pertanto inedite le domande dei test dei turni pomeridiani del 12.05.2022 e 13.05.2022, tale situazione ha generato un'evidente disparità di trattamento dei candidati del primo turno del concorso de quo.

L'Amministrazione resistente, proprio in base ai principi che regolano l'attività amministrativa, avrebbe dovuto prevedere tale criticità (la diffusione di informazioni relative al test) e, all'uopo, avrebbe dovuto predisporre quesiti totalmente diversi per ogni turno, così da garantire la piena imparzialità della procedura. Così non è stato.

Le predette domande poc'anzi riportate, quindi, risultano illegittime per mancanza del requisito di originalità.

Assume rilievo, pertanto, la violazione di un elementare obbligo in capo alla Amministrazione, enucleabile dai più generali principi di imparzialità e buon andamento, secondo il quale la P.A. nel somministrare quesiti ai fini di una procedura selettiva pubblicistica è tenuta a che i quesiti stessi siano contraddistinti dai caratteri della segretezza e della originalità - novità.

A tal proposito, si fa presente che la Sesta Sezione del Consiglio di Stato con la recente Ordinanza n. 4193 del 29/09/2017, ha disposto l'ammissione con riserva di una candidata ad altra procedura concorsuale sulla base della seguente motivazione «...vi è in atti documentazione da cui risulta in varia misura coincidenza tra i quesiti ministeriali ed alcuni testi commerciali, con conseguente possibile previa conoscibilità dei quesiti...per evitare che il rimedio di traduca in una ingiustizia, quale il sostanziale azzeramento del primo anno del corso...rende preferibile disporre l'immatricolazione della ricorrente in sovrannumero».

La P.A., quindi, ha somministrato, nei turni successivi a quello del mattino, diversi quesiti non originali contravvenendo al principio di segretezza e originalità – novità delle domande. L'accertamento della violazione di tale principio rientra nel potere attribuito al Giudice poiché l'azione dell'amministrazione deve sempre tenere presente la regola aurea dell'imparzialità e del buon andamento.

Un corretto bilanciamento dei contrapposti interessi, impone l'eguaglianza tra i candidati e l'affermazione del criterio meritocratico affinché la restrizione al diritto de quo sia proporzionata rispetto allo scopo perseguito.

E' lo stesso principio di uguaglianza in senso sostanziale che impone allo Stato di rimuovere quelle condizioni di disparità e non di crearle attraverso la scelta di quesiti già noti favorendo coloro i candidati dei turni successivi della prova de quo.

Un elemento normativo di tale principio è rinvenibile, ad esempio, nel Testo unico in materia di accesso ai pubblici impieghi all'art. 11 è disposto che: “La commissione prepara tre tracce per ciascuna prova scritta. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione”. Dalla esegesi della norma deriva, infatti, l'affermazione che i quesiti somministrati debbano essere segreti, originali e nuovi.

Laddove l'Amministrazione voglia “istituzionalizzare” i quesiti rendendoli parte integrante del programma, deve pubblicare preventivamente una banca dati dalla quale

i concorrenti avranno la certezza dei futuri quesiti (sul punto si veda T.A.R. Marche Ancona, sez. I, 04/07/2013, n. 512).

Inoltre, se il bando stesso ha obbligato la P.A. a individuare i soggetti preposti alla predisposizione dei quesiti secondo i canoni di imparzialità e riservatezza a fortiori questi sono tenuti ad applicare i suddetti principi di segretezza – originalità – novità.

Nel caso di specie, è ammissibile il sindacato di legittimità del G.A. in cui emergono illegittimità delle valutazioni effettuate dall'organo tecnico (sotto il profilo della abnormità ed irragionevolezza).

Orbene, è chiaro che i quesiti riportati nella predetta tabella sono privi del necessario requisito della originalità – novità – segretezza in quanto in esso gli elementi più rilevanti e dirimenti dei quesiti del turno mattutino restano fissi e sono identici, soprattutto nella modalità di risoluzione, a quelli dei turni successivi.

La circostanza descritta, indubbiamente, ha favorito i candidati che hanno avuto la fortuna di svolgere il test nei due turni successivi e, quindi, di conoscere i diversi quesiti tramite la pubblicazione sui siti specializzati ed i diversi social network, creando una situazione idonea ad incidere illogicamente sulla procedura selettiva stessa a discapito del criterio selettivo individualizzante. (Cfr TAR Brescia sentenza n. 1352/2012).

Ciò ha determinato una disparità di trattamento (in violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. e quello di imparzialità di cui all'art. 97 Cost.).

La disparità di trattamento si palesa proprio raffrontando le posizioni di chi si ha risposto, conoscendo già la domanda, ottenendo un indubbio vantaggio, in sede di svolgimento del test, anche per non aver perso tempo nell'impegnarsi a rispondere, con la diversa posizione di chi non aveva avuto notizia del tenore della domanda in quanto presente al primo turno del concorso de quo.

Ciò ha determinato una vera e propria violazione del principio della par condicio competitorum.”

### **DOMANDA CAUTELARE**

I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso. Il danno grave ed irreparabile che ne scaturisce in capo ai ricorrenti dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, impone la sospensione o, comunque, l'adozione di una misura cautelare ritenuta più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso.

È evidente, inoltre, come i ricorrenti stiano subendo la frustrazione delle proprie legittime ambizioni di ottenere l'immissione in ruolo per la propria classe di concorso, a causa delle illegittime scelte operate dall'Amministrazione resistente nel corso della prova scritta del 07.04.2022.

Si chiede, dunque, l'ammissione con riserva dei ricorrenti alle prove orali con la convocazione di una prova suppletiva del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, Classe di Concorso 'A-50 Scienze naturali, chimiche e biologiche', o in subordine disporre l'indizione di una prova scritta suppletiva ammettendo i ricorrenti a tale prova o, in ulteriore subordine l'annullamento integrale della prova scritta del concorso.

#### **A S.E. IL PRESIDENTE DEL TAR LAZIO-ROMA**

#### **DOMANDA DI DECRETO PRESIDENZIALE**

#### **INAUDITA ALTERA PARTE**

In considerazione di quanto precede e considerata l'esistenza del pregiudizio ingiusto, grave e irreparabile, atteso che i ricorrenti vedrebbero preclusa la possibilità che li porterebbe ad ottenere l'agognata immissione in ruolo o l'abilitazione per la Classe di Concorso 'A-50 Scienze naturali, chimiche e biologiche', appare opportuno, quindi, ordinare all'Amm.ne resistente con decreto presidenziale inaudita altera parte la convocazione di una prova orale suppletiva dei ricorrenti, relativa al concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, Classe di Concorso 'A-50 Scienze naturali, chimiche e biologiche', o in subordine disporre l'indizione di una prova scritta suppletiva ammettendo i ricorrenti a tale prova o, in ulteriore subordine l'annullamento integrale della prova scritta del concorso.

#### **ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 41, COMMA 4°, C.P.A.**

Si fa presente che questa difesa ha presentato istanza di accesso agli atti, ai sensi degli artt. 22 e ss. della L.241/90, al fine di conoscere gli indirizzi di residenza dei docenti

controinteressati collocati agli ultimi posti delle graduatorie finali di merito del concorso ordinario *de quo*.

Tuttavia, gli Uffici Scolastici Regionali resistenti non hanno fornito gli indirizzi di residenza richiesti.

Di conseguenza, la mancata notifica del ricorso ai controinteressati inseriti nelle graduatorie finali di merito del concorso ordinario per la classe di concorso 'A050 - Scienze naturali, chimiche e biologiche, non è addebitabile a questa difesa.

Inoltre,

#### **PREMESSO CHE**

- il ricorso introduttivo ha per oggetto l'annullamento dell'intera procedura concorsuale finalizzata al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, Classe di Concorso 'A-50 Scienze naturali, chimiche e biologiche', nella parte in cui non è stato consentito agli odierni ricorrenti di utilizzare carta e penna durante la prova scritta, mentre il presente ricorso per motivi aggiunti ha ad oggetto le graduatorie finali di merito del predetto concorso;
- ai fini dell'integrale istaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i vincitori di concorso potenzialmente controinteressati;

#### **RILEVATO CHE**

la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre ad essere impedita a causa della mancata comunicazione da parte degli Uffici Scolastici Regionali resistenti degli indirizzi di residenza dei controinteressati, risulta essere assai gravosa in ragione della non agevole individuazione del novero effettivo dei controinteressati, nonché del numero degli stessi,

#### **CONSIDERATO CHE**

codesto Ecc.mo TAR Lazio – Roma, su fattispecie analoga a quella per cui è causa, ha autorizzato i ricorrenti ad effettuare la notifica del ricorso per pubblici proclami, mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione Scolastica (cfr. in tal senso: TAR Lazio – Sezione III Bis, Ordinanza n. 5557/2016).

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

## **FA ISTANZA**

all'Ecc.mo Presidente della Sezione III *bis* affinché Voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 41, co. 4, del C.P.A., la scrivente difesa ad effettuare la notifica del ricorso introduttivo e dei successivi motivi aggiunti tramite la pubblicazione degli stessi atti sul sito web dell'Amministrazione Scolastica resistente.

## **P.Q.M.**

si conclude per l'accoglimento del ricorso e delle incidentali domande cautelari, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore, quale difensore dei ricorrenti.

Si precisa, inoltre, che, ai fini del contributo unificato, sarà versato l'importo di € 650,00.

Avv. Pasquale Marotta

che firma anche per i ricorrenti, giusta procura in calce al presente atto.

Firmato digitalmente da: MAROTTA PASQUALE  
Ruolo: avvocato  
Luogo: Caserta  
Data: 20/09/2022 18:45:59

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione del Decreto monocratico n. 6141/2022, emesso e pubblicato in data 04/10/2022 dalla Sezione Terza Bis del TAR Lazio -Roma, sul ricorso R.G. n. 8071/2022.

Il processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Avv. Pasquale Marotta